

**N. R.G. 2018/14743**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **14743/2018** promosso da:

**GIUSEPPE SALERI** (C.F. ), con l'avv. MIDOLO EMILIO

ricorrente

contro

**NICOLA CORNIANI** (C.F. ), con gli avv.ti GORIO ROBERTO e MINERVINI VITTORIO

resistente

**Giuseppe Saleri S.a.p.a.**, in persona del curatore speciale, con l'avv. PEDERCINI KATIA

resistente

Il Giudice designato dott. Lorenzo Lentini,

- letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c del 10 ottobre 2018 e le successive note difensive autorizzate del 23 novembre 2018;
- letta la memoria di costituzione di Nicola CORNIANI del 12 novembre 2018
- letta la memoria di costituzione di Giuseppe Saleri S.a.p.a., in persona del curatore speciale, del 13 novembre 2018
- esaminati i documenti prodotti;
- sentite le parti alle udienze del 14 e 28 novembre 2018;
- a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

**1.** Con il ricorso per cui si procede Giuseppe Saleri premetteva di essere socio accomandatario di Giuseppe Saleri S.a.p.a. (la "Società"), proprietario di n. 865 azioni (pari allo 0,016% del capitale)



nonché usufruttuario di un numero di azioni pari al 90% del capitale, in virtù di usufrutto costituito dai tre figli del ricorrente (ciascuno dei quali nudo proprietario di una partecipazione del 30% del capitale)

Secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dalle altre parti, con provvedimento dell'11.2.2015 il Tribunale di Brescia disponeva il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p. e art. 1, comma 143, L. n. 244/2007*, nei confronti (tra gli altri) del figlio del ricorrente, Gianbattista Saleri, di una somma pari a euro 9.089.019,00 ovvero, in ipotesi di mancato rinvenimento di tale somma, di beni, titoli e altre utilità nella disponibilità del medesimo per un valore equivalente.

Con un secondo provvedimento del 18.2.2015 il Tribunale di Brescia disponeva l'ulteriore sequestro preventivo, nuovamente *ex art. 321 c.p.p. e art. 1, comma 143, L. n. 244/2007*, nei confronti dei medesimi soggetti interessati dal precedente provvedimento, di una somma pari a euro 2.002.253,00 ovvero, in subordine, di beni, titoli e altre utilità intestati a Gianbattista Saleri per un valore equivalente (in questo caso nei limiti "*della sola quota di pertinenza in caso di cointestazione dei beni con terzi*").

In esecuzione dei provvedimenti di sequestro venivano vincolate alla procedura tutte le azioni della Società di proprietà di Gianbattista Saleri, con successiva nomina da parte del GIP, quale custode e amministratore giudiziario, di Nicola Corniani (odierno resistente, di seguito il "Custode"), su istanza del socio accomandante Cinzia Saleri.

Stante l'intenzione del Custode di esercitare il diritto di voto connesso alle azioni sequestrate, manifestata nell'ambito di una istanza al GIP del 14.8.2018 (formalmente approvata) nonché in una nota alla Società del 18.9.2018, il ricorrente agiva in via d'urgenza chiedendo a questo Tribunale di: (i) accertare e dichiarare che il diritto di voto relativo alle azioni di Gianbattista Saleri, oggetto di sequestro, spetta a Giuseppe Saleri quale usufruttuario; (ii) inibire al Custode il voto in assemblea; (iii) ordinare alla Società, in particolare al soggetto che presiede l'assemblea, di attribuire l'esercizio del diritto di voto relativo alle suddette azioni a Giuseppe Saleri.

A fondamento delle domande cautelari il ricorrente osservava che l'atto di usufrutto, datato 18 aprile 1999, nulla disponeva in ordine all'attribuzione del diritto di voto e che pertanto dovesse trovare applicazione l'art. 2352, primo comma, c.c. (norma che assegna il diritto di voto all'usufruttuario, salvo convenzione contraria).

Sotto il profilo del *periculum in mora* il ricorrente evidenziava che, a causa della situazione sopra descritta, l'assemblea della Società (detentrica del 23,90% del capitale della quotata Sabaf s.p.a.)



non era stata in grado di deliberare per tre riunioni consecutive (quelle del 17, 21 e 24 settembre 2018, nonché del 17 ottobre e dell'8 novembre u.s., successivamente al deposito del ricorso), preferendo rinviare i lavori *“in attesa di un chiarimento in ordine al contrasto sulla titolarità del diritto di voto”*.

Sottolineava infine come l'attribuzione del diritto di voto al Custode avrebbe mutato radicalmente l'assetto di controllo della Società (attualmente in mano al ricorrente), tenuto conto anche dell'elevato *quorum* deliberativo previsto da statuto, pari a due terzi sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria.

2. Con la memoria di costituzione il Custode eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del tribunale adito *ex art. 669-quater c.p.c.*, rilevando che pende avanti a questo Tribunale causa di merito (R.G. n. 12353/2018), introdotta con atto di citazione del 20 agosto 2018 e avente a oggetto la validità delle delibere assembleari assunte dalla Società il 13 luglio 2018, nel cui ambito il Custode, intervenuto in giudizio *ex art. 105 c.p.c.*, ha proposto domanda di accertamento identica a quella svolta dal ricorrente in questa sede.

In via preliminare il Custode rilevava l'inammissibilità del ricorso *“per difetto del requisito della residualità”*, deducendo la sussistenza di strumenti processuali alternativi (*“impugnazione della delibera assembleare e della richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione della stessa”*) idonei a tutelare *“in maniera ugualmente efficace i diritti del ricorrente”*.

Osservava inoltre come la posizione del Custode fosse stata autorizzata con provvedimento del GIP, in relazione al quale *“Nessuna impugnativa è pervenuta all' ufficio del Gip da parte del sequestrato o dei soggetti interessati dal provvedimento”*, ponendo il seguente interrogativo: *“a fronte del provvedimento del GIP che disciplina le modalità della custodia del bene sequestrato, può ritenersi legittimo un provvedimento di altro giudice, che lo modifichi, snaturando la tutela cautelare ritenuta necessario da quel giudice?”*. Rilevava poi che le domande cautelari formulate al fine di ottenere un provvedimento *inaudita altera parte* non risultavano riproposte in via subordinata, in ipotesi di attuazione del contraddittorio.

Nel merito, dopo avere contestualizzato il ricorso mediante il richiamo di vari profili relativi alla gestione della Società, già introdotti nel citato processo di merito, concludeva per il rigetto del ricorso sulla base di una interpretazione, sia letterale che teleologica, dell'art. 2352 c.c., avuto riguardo all'esigenza preminente di *“tutela e di conservazione del valore del bene oggetto di sequestro”*, nonché alla funzione pubblica (*munus*) esercitata dal custode.



3. La Società, rappresentata da un curatore speciale nominato con ordinanza del 31 ottobre 2018, si costituiva ritualmente con memoria, insistendo affinché il contrasto sull'individuazione del soggetto titolare del diritto di voto venisse risolto, anche al fine di evitare il protrarsi della situazione di incertezza che tuttora inficia il processo decisionale a livello assembleare.

Nel merito la Società aderiva all'interpretazione del ricorrente, escludendo quindi la sussistenza di una legittimazione al voto in capo al Custode.

4. Il ricorso non può essere accolto, stante l'inidoneità del procedimento *ex art. 700 c.p.c.* ad assicurare la tutela ricercata in concreto dal ricorrente.

Va ribadito infatti l'orientamento di questa sezione (Trib. Brescia, 25.11.2016) secondo il quale *“la tutela cautelare anticipatoria di mero accertamento può ritenersi ammissibile in ipotesi marginali in cui la stessa risulti indispensabile e indifferibile al fine di eliminare situazioni di incertezza di portata tale da integrare una situazione di gravità potenzialmente determinativa di danni irreversibili, con la precisazione che tale forma di tutela d'urgenza va invece esclusa quando il risultato che si vuole ottenere sia lo stesso risultato di certezza sull'assetto dei rapporti giuridici che non può che assistere esclusivamente il provvedimento di merito (se non il giudicato)”*.

Nel caso di specie è indubbio che l'azione cautelare proposta verta principalmente sull'accertamento del soggetto legittimato a esercitare il diritto di voto connesso alle azioni sequestrate. È lo stesso ricorrente, d'altra parte, a definire “accessorie” le ulteriori domande formulate con il ricorso (*cfr.* pag. 29 dell'atto): tali domande (una inibitoria rivolta al Custode e un ordine di *facere* infungibile nei confronti della Società) appaiono logicamente consequenziali al *thema decidendum*, che si risolve in un mero accertamento in diritto.

Peraltro, nel corso del procedimento è emersa chiaramente, alla base del ricorso, l'esigenza delle parti di “fare chiarezza” in ordine ai rapporti giuridici di cui si discute (*rectius* in ordine a uno specifico profilo del rapporto, ossia il diritto di voto), esigenza del resto confermata dalla stessa Società.

Sulla scorta delle suddette considerazioni la tutela invocata, per ritenersi ammissibile, dovrebbe configurarsi come *“indispensabile e indifferibile”*, al fine di rimuovere situazioni “gravi” e potenzialmente foriere di *“danni irreversibili”*. Di converso la tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente, come nel caso di specie, mira a ottenere, in via d'urgenza, un *“risultato di certezza sull'assetto dei rapporti giuridici”* che soltanto un provvedimento di merito, preferibilmente passato in giudicato, può assicurare.



Premesso quanto sopra, la situazione in concreto risultante agli atti non appare connotata da un livello di gravità così marcato da richiedere l'emissione di un provvedimento di accertamento cautelare, per le seguenti ragioni:

- in primo luogo, diversamente da quanto sostengono il ricorrente e la Società, non vi è alcuna situazione di “stallo” in senso tecnico (di regola associata all'impossibilità di adottare decisioni societarie essenziali a seguito del mancato raggiungimento dei *quorum* previsti), posto che i soci hanno autonomamente deciso, in via meramente cautelativa e prudenziale, di rinviare i lavori in attesa di un chiarimento giudiziale;
- in secondo luogo, la decisione sulla legittimazione al voto compete alla Società, in persona del soggetto che presiede l'assemblea. Atteso che detto soggetto allo stato coincide con l'odierno ricorrente, del quale è nota l'interpretazione dell'art. 2352 c.c. (in quanto manifestata prima dell'instaurazione del presente procedimento e confermata agli atti), questo Tribunale non può non osservare in punto di fatto come il rischio paventato dal ricorrente, associato all'esercizio del diritto di voto da parte del Custode, appaia in concreto, tenuto conto del “filtro” presidenziale, meramente ipotetico o quanto meno remoto;
- in relazione a quanto sopra osservato va poi precisato che la percezione dell'insussistenza di un rischio grave per il ricorrente non è strettamente legata alla contingente situazione di coincidenza soggettiva tra le figure del medesimo e del presidente della Società, atteso che anche quest'ultima ha espressamente preso posizione nel procedimento a favore dell'interpretazione offerta dal ricorrente, potendosi da ciò desumere, con un sufficiente grado di probabilità, che anche un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, chiamato a svolgere le funzioni del presidente dell'assemblea, finirebbe ragionevolmente per attribuire il diritto di voto a Giuseppe Saleri in qualità di usufruttuario, se non altro perché ciò gli consentirebbe di agire coerentemente con la posizione espressa, avanti a un tribunale, dalla Società che lo stesso rappresenta;
- il primario interesse, proprio non soltanto del ricorrente ma di tutte le parti del procedimento, all'eliminazione dell'attuale situazione di incertezza, di per sé astrattamente meritevole di tutela, non può che trovare in concreto il proprio terreno elettivo di protezione nell'ambito del giudizio di merito (a tacer della circostanza che in effetti pende avanti a questo stesso Tribunale una causa di merito in cui si discute anche di tale profilo);



- il differente interesse da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda *de qua* a non incorrere in contestazioni di sorta, anch'esso emerso chiaramente nel corso del procedimento, e dunque ad agire sulla base di un provvedimento giurisdizionale che delinea (e così inevitabilmente limita) il perimetro della propria sfera discrezionale, non può tuttavia integrare quella “*situazione di gravità potenzialmente determinativa di danni irreversibili*”, che sola potrebbe giustificare un intervento diretto dell'autorità giudiziaria in questioni rimesse all'autonomia privata, con modalità peraltro idonee a tradursi in una indebita ingerenza del giudice nelle prerogative degli organi sociali.

5. La valutazione di inammissibilità del ricorso assorbe le altre eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dal resistente, inclusa l'eccezione di competenza (benché sul punto vada osservato che allo stato i due procedimenti non sono soggettivamente sovrapponibili) e la questione connessa alla mancata impugnazione, in sede penale, dei due provvedimenti di sequestro da parte dell'odierno ricorrente.

Ai fini delle determinazioni in ordine alla liquidazione della spesa è opportuno soffermarsi, tuttavia, sul *fumus* del ricorso. Al riguardo, nei limiti cognitivi propri della presente fase, la posizione assunta dal ricorrente e sostenuta dalla Società appare fondata: non emergono, infatti, sufficienti elementi per ritenere il Custode legittimato a esercitare il diritto di voto connesso alle azioni di cui Gianbattista Saleri è nudo proprietario.

Risultando non contestata la validità e l'opponibilità dell'atto di usufrutto, la questione verte unicamente sul significato da attribuire all'art. 2352, primo comma, c.c. e, in particolare, alle modalità di raccordo tra il primo e il secondo periodo della citata norma.

Al fine di sgomberare il campo da equivoci lessicali, è opportuno sin da ora premettere che l'interpretazione letterale non giova alla soluzione della questione, poiché l'utilizzo di tale strumento esegetico nel caso di specie può condurre indifferentemente a risultati opposti.

Inoltre, la disposizione in esame non pare introdurre alcun rapporto di gerarchia o di specialità tra le varie fattispecie ivi previste, che si presentano piuttosto come situazioni distinte ed equiordinate. Giova al riguardo precisare che fattispecie giuridiche autonome ben possono venire contemporaneamente in rilievo a seguito dell'intersecazione di elementi comuni, come avvenuto nel caso di specie, in cui in cui due provvedimenti coevi di sequestro preventivo sono intervenuti successivamente a complicare una situazione fattuale e giuridica di per sé chiara, nell'ambito della quale la spettanza del diritto di voto all'usufruttuario non era contestabile.



Proprio l'elemento temporale, ad avviso dello scrivente, risulta fondamentale per dirimere l'apparente contrasto: infatti, se si guarda all'oggetto dei due provvedimenti di sequestro, emerge chiaramente che il bene aggredito risultava già privo, al momento del sequestro, dell'utilità "diritto di voto", in quanto tale diritto spettava pacificamente all'usufruttuario sin dalla costituzione dell'usufrutto.

Da ciò si comprende perché il conflitto tra il Custode e l'usufruttuario sia solo "apparente", atteso che il sequestro non può, di regola, assicurare al beneficiario diritti maggiori rispetto a quelli derivanti dal bene sequestrato: in altre parole, se le azioni di cui Gianbattista Saleri è nudo proprietario erano carenti del diritto di voto al momento dell'esecuzione dei due provvedimenti di sequestro, allora è necessario, affinché il Custode possa oggi vantare detto diritto, presupporre a livello teorico la verifica di un fenomeno "riespansivo", diretta conseguenza dei sequestri, senza il cui effetto non è possibile spiegare altrimenti come il novero dei diritti inerenti alla partecipazione sequestrata possa avere recuperato una utilità legittimamente trasferita a terzi.

Orbene, un fenomeno di tale portata non può certamente derivare dall'art. 2352 c.c., che si limita a regolare situazioni tipiche, prevedendo una regola, derogabile dall'autonomia delle parti (l'esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio e dell'usufruttuario) e una regola inderogabile (con riferimento al custode di azioni oggetto di sequestro).

Detta conclusione non muta neanche ove si ricerchi l'intenzione del legislatore, posto che la novella relativa al secondo periodo del primo comma dell'art. 2352 c.c. mirava semmai, come noto e sottolineato anche dalla Società, a risolvere la situazione di incertezza in ordine alla spettanza del diritto di voto emersa nelle ipotesi di sequestro, aderendo all'opinione, maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, che attribuiva tale diritto al custode, mentre non vi è traccia nei lavori preparatori di alcuna volontà del legislatore di dare vita a una sorta di "primazia del sequestro" rispetto alle altre fattispecie previste dalla norma.

In generale, le cause di un siffatto fenomeno di riespansione delle utilità inerenti a una partecipazione azionaria sequestrata non paiono potersi rinvenire nel diritto commerciale, dovendosi piuttosto ricercare nella materia penale, avuto riguardo alle caratteristiche del sequestro preventivo quale misura cautelare reale.

In ordine alle ricadute del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sull'esercizio del diritto di voto assembleare sono note allo scrivente una pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I civ, n. 21856/05) e una decisione di merito (Trib. di Milano, SSIB, del 24.4.2013), che stabiliscono



principi alla luce dei quali risulta più agevole cogliere come la diversità del caso in esame impedisca di applicare proprio quei principi.

In particolare Cass. Sez. I civ, n. 21856/05, decidendo una questione alla quale non era applicabile *ratione temporis* il secondo periodo dell'art. 2352, primo comma, c.c., sottolinea il primo luogo *“la diversa funzione cui è preordinato il sequestro penale previsto dal citato art. 321”* c.p.p. rispetto alle ipotesi di sequestro giudiziario e conservativo, funzione volta *“ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta”*. In tal senso, il pericolo derivante dalla *“libera disponibilità”* del bene giustifica, quale *“effetto naturale”* del provvedimento di sequestro, *“l'attribuzione al custode, in luogo del socio, del diritto di intervento e di voto in assemblea”*, posto che il vincolo in esame colpisce tutti i diritti e le facoltà inerenti alla partecipazione sequestrata, mediante limitazioni che *“rivestono carattere temporaneo e sono giustificate da esigenze di natura pubblicistica, quali quelle di evitare i pericoli cui fa riferimento il citato art. 321”*.

Avuto riguardo a tale pronuncia di legittimità il Tribunale di Milano, chiamato a dirimere il conflitto tra creditore pignoratizio e custode sequestratario, osserva che *“proprio in riferimento alla attribuzione del diritto di voto il potenziale conflitto tra creditore pignoratizio e custode sequestratario risulta comunque risolto in favore del secondo, evidentemente nella ritenuta irrilevanza della anteriorità della trascrizione e piuttosto in ragione della diversa funzione dei vincoli così imposti sul bene in questione”*. Pur escludendo espressamente la sussistenza di qualsivoglia *“gerarchia di rapporti tra giudice civile e giudice penale”*, il Tribunale conclude in questi termini: *“Proseguendo quindi secondo il medesimo iter logico pare agevole in particolare apprezzare, quale dato strettamente formale, che il provvedimento di sequestro penale (e di nomina di custode), nella sua tipica funzione pubblicistica di evitare la libera disponibilità di cose pertinenti al reato, presuppone una valutazione in fatto di un concreto "pericolo" ex art 321 comma 1° ovvero di assoggettabilità a confisca (ex art 321 comma 2°) che in via di principio investe tutte quante le circostanze del caso concreto al momento della emissione della misura, tra le quali, in astratto, inevitabilmente anche l'eventuale compresenza di un già nominato custode in ambito civilistico - laddove eventuali ragioni ostative alla emissione o mantenimento della misura sono piuttosto destinate a trovare nel sistema adeguata tutela "su un piano diverso, con la possibilità di impugnare davanti al giudice penale, in sede di riesame o di appello, il provvedimento cautelare o di chiedere al medesimo giudice la revisione della portata del sequestro", sull'essenziale presupposto che "il sequestro penale preventivo è posto a garanzia di interessi costituzionalmente*





rilevanti" (così in particolare Cass 21858/05, con specifico riferimento alla tutela delle ragioni del socio che veda assoggettata a sequestro penale la propria quota di partecipazione e in particolare all'esercizio del diritto di voto, con argomentazione di portata così ampia da ricomprendere in tutta evidenza la posizione di qualunque soggetto che sul bene assoggettato a sequestro penale possa vantare una pretesa formalmente tutelata dall'ordinamento). Alla stregua di tale principio si ritiene pertanto che la legittimazione esclusiva del custode nominato in sede di sequestro penale discenda automaticamente (non già da una qualche gerarchia di rapporti tra giudice civile e giudice penale ma) dalla necessaria pregiudizialità (logica e sistematica) delle funzioni assegnate dall'ordinamento al sequestro penale".

Nel caso di specie quelle "esigenze pubblicistiche", che hanno indotto il Tribunale di Milano ad attribuire il diritto di voto al custode, non sembrano sussistere: rileva, al riguardo, la particolare natura dei provvedimenti cautelari penali in esame, trattandosi di sequestri preventivi emessi nell'ambito di indagini in tema di reati tributari e finalizzati alla confisca "per equivalente" del profitto del reato (profitto consistente nel risparmio economico ottenuto dall'ente grazie all'imposta evasa). Infatti, come si desume dalla motivazione dei provvedimenti cautelari (docc. 3 e 4 ric.), ai fini della confisca per equivalente non è richiesto "alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare", risultando sufficiente che il denaro sequestrato equivalga all'importo corrispondente al profitto del reato.

L'insussistenza di un vincolo pertinenziale tra la partecipazione sequestrata e il reato tributario ipotizzato, conseguenza diretta della facoltà prevista dall'ordinamento di confiscare un bene "equivalente" (dunque, per definizione, diverso da quello rientrante nell'oggetto della confisca ordinaria) non consente di ravvisare quegli elementi di "pericolosità" del bene, segnatamente delle azioni della Società di proprietà di Gianbattista Saleri, tali da imporre la limitazione della circolazione dello stesso e dei diritti da esso derivanti nonché da giustificare la compressione dei diritti di terzi incolpevoli in nome di un interesse pubblico preminente.

In sostanza, pertanto, l'attuale vicenda si risolve nella contrapposizione tra interessi di natura (*lato sensu*) patrimoniale riconducibili a diversi soggetti: da una parte, l'interesse dello Stato a confiscare somme di denaro e beni riconducibili a un amministratore di società coinvolto in un procedimento penale, a prescindere da qualunque nesso tra tali beni e i fatti di cui al procedimento stesso; dall'altra, l'interesse del ricorrente a godere pienamente delle azioni della Società legittimamente detenute in usufrutto.



Così ricostruita la questione, non si rinvencono allo stato interessi pubblici, di rilevanza costituzionale, idonei a motivare la primazia del sequestro preventivo, con l'automatica attribuzione del diritto di voto al custode, in pregiudizio del privato, avente causa sulla base di atto anteriore ai provvedimenti cautelari penali.

6. Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene conforme a giustizia compensare parzialmente (in misura pari al 50%) le spese del procedimento tra parte ricorrente, soccombente, e il resistente Nicola Corniani. Tali spese, avuto riguardo alle disposizioni del d.m. 55/2014 in tema di procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e complessità media (si consideri l'assenza di questioni controverse in punto di fatto), tenuto conto del concreto svolgimento del procedimento (privo di sviluppi istruttori e di scritti in fase decisionale), sono liquidate in euro 4.000,00, somma cui applicare il fattore di compensazione suddetto.

Quanto al rapporto processuale con Società, avendo quest'ultima sostenuto le ragioni di parte ricorrente, va dichiarata la compensazione integrale delle spese.

#### **P. Q. M.**

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa:

- DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.
- CONDANNA parte ricorrente Giuseppe Saleri al rimborso in favore di Nicola Corniani delle spese del procedimento, liquidate, al netto del fattore di compensazione già applicato, in euro 2.000,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e c.p.a. come per legge.
- COMPENSA integralmente le spese del procedimento tra parte ricorrente e Giuseppe Saleri S.a.p.a..

Si comunichi.

Brescia, 12.12.2018

Il giudice  
Lorenzo Lentini

